

Gli enti non commerciali possono, nella realizzazione delle proprie attività, avvalersi anche delle prestazioni di lavoro autonomo di soggetti non residenti.

In tali ipotesi è necessario stabilire se, all'atto del pagamento del compenso, devono o meno operare la ritenuta a meno che le Convenzioni non stabiliscano diversamente.

Chi sono i non residenti

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).

Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza per evitare la cosiddetta “doppia imposizione”, ossia la tassazione sia in Italia che nello Stato di residenza.

I redditi tassabili dei non residenti

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - tra gli altri, i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da attività di lavoro autonomo (professionale o occasionale).

Disciplina fiscale

In generale i redditi derivanti da un'attività di lavoro autonomo (professionale o occasionale) all'atto del pagamento, devono essere assoggettati a ritenuta, a cura del sostituto d'imposta.

Se il percettore è un soggetto residente in Italia la ritenuta, pari al 20%, è a titolo d'acconto (art. 25, DPR n. 600/73).

Se l'attività di lavoro autonomo è prestata da un soggetto non residente, al fine di stabilire l'assoggettamento del relativo reddito ad imposizione in Italia, è necessario verificare se la stessa sia o meno svolta nel territorio dello Stato.

Infatti se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamente all'estero, la somma ad esso corrisposta non è assoggettata a tassazione in Italia. Non va, pertanto, operata alcuna ritenuta.

Diversamente, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E, se la prestazione è resa in Italia, le somme corrisposte "devono essere assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria riservata in Italia ai redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti".

Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti, risulta applicabile il comma 2 del citato art. 25, DPR n. 600/73 secondo il quale "se i compensi e le altre somme ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese".

Convenzioni internazionali

Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la propria sovranità tributaria.

Esse, solitamente, prevedono, nel disciplinare la categoria dei redditi derivanti dall'esercizio di "professioni indipendenti" , che il reddito percepito dal lavoratore autonomo non residente sia soggetto a tassazione nel Paese estero di residenza.

In tale ipotesi pertanto il sostituto d'imposta italiano non applica alcuna ritenuta sulle somme erogate al lavoratore non residente previa acquisizione di idonea documentazione comprovante la sussistenza, in capo al percettore, dei requisiti per l'applicazione della Convenzione:

- residenza all'estero risultante dal certificato rilasciato dal competente ufficio;
- tassabilità dei redditi nel Paese di residenza;
- assenza di una base fissa in Italia
- periodo di permanenza in Italia nell'anno (al fine di escludere la doppia residenza fiscale).


Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa, a richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Rimborsi spese

Va precisato che la ritenuta è applicabile sui compensi "comunque denominati" corrisposti dal committente comprese le spese sostenute dal lavoratore autonomo per il conseguimento degli stessi.

Nella definizione di compenso è compresa, quindi, come precisato anche nella Risoluzione ministeriale 20.3.1998, n. 20/E, la parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dall'eventuale diaria.

Di conseguenza non è possibile escludere i rimborsi spese dalla base imponibile su cui calcolare la ritenuta.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it